

VERSO L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

La riduzione dei termini per il compimento degli atti processuali

Come riassunto nello schema, la legge n. 69/09 ha introdotto una serie di disposizioni che hanno ridotto la durata di molti termini processuali che si sono voluti uniformare nella durata di tre mesi, con la sola eccezione del termine lungo per impugnare (ridotto da 1 anno a sei mesi).

Per comprendere effettivamente la portata dell'intervento riformatore, si deve osservare che tutti i termini che sono stati abbreviati sono termini cosiddetti "acceleratori", cioè volti ad accelerare lo svolgimento del processo.

Va ricordato che, anche prima della legge 69/09, la parte che avesse voluto pervenire più rapidamente alla decisione finale poteva compiere l'atto richiesto dalla legge in un tempo minore di quello accordatogli dal termine legale.

L'abbreviazione dei termini compiuta, dunque, concretamente si risolve nel costringere gli avvocati a compiere gli atti processuali in tempi più ravvicinati.

Nell'indicata prospettiva la legge 69/09, dunque, intende perseguire il principio costituzionale in forza del quale la legge assicura la ragionevole durata del processo, non come un principio posto nell'interesse della parte che abbisogna della tutela giurisdizionale, bensì dell'intero sistema giuridico che non può ammettere che i processi si protraggano troppo a lungo.

La conferma che questo sia lo spirito della legge si può trarre dalla nuova formulazione dell'articolo 307, comma 4, ai sensi del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

Prima della legge 69/09, l'estinzione operava di diritto, ma doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Alla base di questo mutamento sembra essere l'accentuazione del superamento della concezione fondamentale del processo civile, che fin dalla riforma del 1950 si svolgeva principalmente nell'interesse delle parti e, pertanto, era ispirato prevalentemente al principio cosiddetto "dispositivo", mentre ora – a seguito delle riforme del 1990, del 2005, del 2008 e del 2009 – il principio dispositivo è stato via via attenuato, alla fine anche nel

momento della definizione del processo: il giudice può e deve d'ufficio rilevare e dichiarare l'avvenuta estinzione di quest'ultimo.

Altra disposizione che deve essere segnalata in materia di termini processuali è l'articolo 58, co. 3, che, interviene sulla disciplina transitoria delle riforme del 2005-2006 che avevano modificato l'articolo 155 del Cpc, relativo al "Computo dei termini".

Ai sensi degli ultimi due commi di questo articolo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo i termini "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nel giorno del sabato", sebbene la giornata del sabato sia a ogni effetto considerata lavorativa, tanto che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari.

Ma questi commi in modo inopportuno si applicavano soltanto ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006.

Risolvendo le gravi difficoltà di ordine pratico che discendevano da questo regime differenziato, la legge 69/09 ha esteso in modo retroattivo anche ai processi già pendenti alla data del 1° marzo 2006 l'applicabilità della proroga *ex lege* dei termini per il deposito in cancelleria degli atti scadenti di sabato.

Semplificazione delle forme della decisione della causa e della motivazione

Se nel nuovo procedimento sommario di cognizione la decisione che chiude il processo è una ordinanza (ex art. 134 c.p.c. "succintamente motivata") in tutti gli altri processi (a cominciare da quello davanti al tribunale in composizione collegiale e nelle cause di lavoro) la decisione ha la forma della sentenza che, tuttavia, secondo il nuovo testo dell'art.132 c.p.c., ha anch'essa struttura semplificata.

Nella formulazione previgente la sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano, doveva contenere l'indicazione del giudice che la pronuncia, quella delle parti e dei loro difensori, le conclusioni per P.M. e delle parti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo, dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data e la sottoscrizione.

La semplificazione consiste nel fatto che la sentenza non deve più contenere "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" (vecchio testo art.

132, comma 2, n. 4, c.p.c.) ma soltanto “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

La modifica va posta in relazione con il primo comma modificato dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sulla motivazione della sentenza, che consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione , “anche con riferimento a precedenti conformi”.

L’intento del Legislatore è stato quello di eliminare ciò che non è funzionale alla decisione per giungere a forme di “motivazione succinta” in tutti i casi in cui la fondatezza o l’infondatezza della domanda risulti evidente.

In realtà l’eliminazione dello svolgimento del processo non sembra sufficiente a realizzare un concreto alleggerimento della decisione.

Le nuove norme trovano applicazione in tutti i giudizi pendenti in primo grado al 4 luglio 2009 e quindi in tutte le sentenze (anche quelle dei gradi successivi, purché) in essi pronunciate in data successiva: con la riforma scompare proprio ogni riferimento al modello di sentenza previgente.

Il calendario del processo

Al fine di imprimere subito alla causa una cadenza temporale che ne renda immediatamente prevedibile la durata, il Legislatore della riforma ha introdotto l’art. 81 bis delle disposizioni di attuazione che, testualmente, dispone: “il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini”.

Considerata la formulazione dell’articolo, deve ritenersi che il giudice sia tenuto a fissare il calendario del processo contestualmente al provvedimento sull’ammissione delle istruttorie ex art. 184 c.p.c..

Detto provvedimento, dovendo essere pronunciato sentite le parti, andrà emesso all’esito dell’ultimo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovvero, secondo le prassi applicative, dell’udienza successiva alla scadenza di detto termine).

In pratica il giudice nell’ammettere le prove, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, indica le udienze nel corso delle quali saranno espletate le attività istruttorie, nonché i tempi per lo svolgimento di incombeni quali la c.t.u. o il deposito di atti e, quindi, programma l’arco temporale necessario per concludere il processo.

L'idea di programmare l'intero giudizio nasce di certo dalla opportunità di organizzare tempi e modalità delle udienze al fine di razionalizzare complessivamente il sistema e di dare attuazione al principio costituzionale del "giusto processo".

È innegabile che sarà favorita anche l'organizzazione del lavoro degli avvocati e delle cancellerie. Ma in assenza di interventi organizzativi più incisivi sarà difficile modificare la difficile situazione esistente.